

Rete nazionale delle Autorità ambientali
e delle Autorità della programmazione dei Fondi
strutturali

Unità di coordinamento
Gruppo di lavoro 1

“Indirizzi per la definizione dei Piani operativi di
cooperazione sistematica tra le Autorità
ambientali e le Autorità di gestione”

11 luglio 2001

<i>PREMESSA</i>	3
Analisi delle criticità.....	3
<i>INTRODUZIONE</i>	5
Definizione del ruolo	5
Principi dell'azione	6
Organizzazione del lavoro	6
Collaborazione e coordinamento con altri soggetti.....	6
Modalità di cooperazione dell'A.A. con altri soggetti.....	7
<i>OBIETTIVI GENERALI</i>	8
<i>OBIETTIVI SPECIFICI</i>	8
<i>STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI</i>	10
Risorse umane, finanziarie e strumentali.....	10
Procedure	10
Azioni.....	11
<i>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</i>	18
LEGENDA ACRONIMI	18
<i>ALLEGATO</i>	19

PREMESSA

Ruolo delle Linee guida

Il documento approvato dal Comitato di sorveglianza del “Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 2000-2006” (QCS)” del 7 novembre 2000 assegna all’Unità di coordinamento della Rete il compito di *formulare proposte in ordine* ai due adempimenti che la delibera CIPE di attuazione del QCS stesso (4 agosto 2000) ha posto a carico delle Autorità ambientali nazionale e regionali. Il primo dei due adempimenti concerne:

- *“l’elaborazione (da parte delle autorità ambientali nazionale e regionali entro tre mesi dalla loro attivazione) del piano operativo di cooperazione sistematica con le autorità di gestione degli interventi e delle misure (in tutte le fasi di predisposizione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, e valutazione delle azioni) che specifichi “le modalità, i tempi e i soggetti coinvolti nelle attività delle autorità ambientali, nonché la descrizione delle misure atte a rendere più efficiente e tempestiva l’attuazione dei PO attraverso la valutazione preventiva, da parte delle autorità competenti, degli aspetti di sostenibilità ambientale”;*

Nella riunione della *Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione, tenutasi il 20 febbraio 2001*, è stato costituito un Gruppo di lavoro (composto da i due coordinatori della Rete: Silvano Buffa (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e Giovanni Brunelli (Ministero dell’Ambiente), dr.ssa Antonia Recchia (Ministero Beni Culturali), dr.ssa Anita Galletti e dr. Giuseppe Tranne (Ministero dell’Ambiente), dr.ssa Marinella Marino e dr.ssa Luana Rinà (Ministero dell’Economia e delle Finanze), Arch. Antonio Risi (Autorità Ambientale Regione Campania) e dr.ssa Marialuisa Necco (in rappresentanza della Autorità di Gestione della Regione Campania), dr.ssa Antonella Mandarino (in rappresentanza dell’Autorità Ambientale della Regione Lombardia) al quale è stato conferito il mandato di elaborare delle ***Linee guida per l’elaborazione dei Piani operativi di cooperazione sistematica tra le Autorità ambientali e le Autorità di gestione.***

Il presente documento è il risultato del lavoro svolto dal suddetto Gruppo di Lavoro ed affronta soprattutto i rapporti di cooperazione tra Autorità ambientale ed Autorità della Programmazione a livello dell’Amministrazione regionale e solo indicativamente la collaborazione tra le Amministrazioni centrali titolari di PON e l’Autorità ambientale nazionale (Ministero dell’Ambiente)

Lo scopo delle Linee guida è quello di fornire una traccia utile alle Autorità ambientali e alle rispettive Autorità di gestione per l’elaborazione dei relativi Piani operativi (uno per ogni POR e per ogni PON) che forniranno il quadro di riferimento nel quale si iscrive il rapporto di "cooperazione sistematica" tra tali Autorità.

A seguito dell’adozione delle presenti "Linee guida" da parte della Rete nazionale, le Autorità ambientali e le rispettive Autorità di gestione elaboreranno i relativi Piani operativi entro un termine massimo di tre mesi, e comunque in tempo utile per essere sottoposti all’approvazione dei Comitati di Sorveglianza dei rispettivi Programmi Operativi nelle sedute previste nell’ultimo trimestre 2001.

Analisi delle criticità

L'efficace attività delle Autorità Ambientali dipende in primo luogo dalla qualità del sistema delle conoscenze ambientali, ovvero dall'esistenza, su scala regionale e nazionale, di esaustivi Rapporti sullo Stato dell'Ambiente e di Sistemi Informativi Ambientali basati su efficaci Reti di Monitoraggio Ambientale. Il sistema ANPA/ARPA è il soggetto istituzionalmente responsabile di tali attività. E' proprio nei limiti del sistema di conoscenze ambientali, e quindi del funzionamento del sistema ANPA/ARPA e della capacità di cooperazione tra questo e le Autorità Ambientali, che risiede la principale criticità da superare al fine di garantire l'efficace azione delle A.A. nel "predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati sullo stato dell'ambiente, pertinente con le azioni finanziate dai Fondi" e più in generale nel proprio ruolo di cooperazione con le autorità di gestione finalizzata a garantire l'implementazione di obiettivi di sostenibilità ambientale.

Una seconda "criticità" nel funzionamento delle AA risiede nel riconoscimento del ruolo di queste da parte dei soggetti che a vario titolo con esse devono interfacciarsi. Indubbiamente la fase di programmazione del periodo 2000-2006 ha segnato degli avanzamenti nel progressivo riconoscimento, sia formalizzato che sostanziale, delle A.A. La definizione di precise e formalizzate procedure che regolino i rapporti tra A.A. e gli altri attori, in primo luogo le strutture delegate alla gestione e attuazione dei Programmi finanziati dai Fondi, è certamente una "condizione necessaria" per il superamento di tale criticità.

La terza categoria di "criticità" concerne le risorse umane (professionali, tecniche e amministrative) e finanziarie di cui le A.A. devono essere dotate al fine di svolgere con efficacia i compiti loro assegnati e conseguentemente non rappresentare ostacolo o rallentamento all'attuazione dei Programmi.

Esiste infine una ultima questione problematica che riguarda le metodologie di valutazione ambientale di programmi complessi come quelli finanziati dai Fondi che per loro intrinseca caratteristica prevedono diverse tipologie di interventi (infrastrutture, servizi e regimi di aiuto) che richiedono l'elaborazione e la sperimentazione di metodiche specifiche (indicatori, criteri, procedure di ponderazione ecc.). Si tratta in altri termini di rafforzare, nella teoria e nella pratica applicazione, il corpus disciplinare della Valutazione Ambientale Strategica. Su tale questione le elaborazioni recenti di linee guida e documenti di indirizzo, ma soprattutto l'attivazione di un più efficace scambio di esperienze e di buone prassi all'interno della Rete Nazionale, superando i limiti riscontrati nella fase di elaborazione dei Complementi di Programmazione delle Regioni dell'Obiettivo 1, potrà dotare le A.A. di efficaci strumenti tecnici e disciplinari per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

INTRODUZIONE

Definizione del ruolo

Cos'è l'Autorità Ambientale

Nel contesto della programmazione 2000-2006, il riferimento all'Autorità ambientale è presente nel "Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1".

Una delle finalità è stata quella di conferire continuità e legittimazione all'esperienza delle Autorità ambientali del periodo di programmazione precedente (1994-1999), il cui ruolo non si era tuttavia realizzato compiutamente.

Il capitolo 6 paragrafo 6.2.2. definisce i compiti dell'Autorità Ambientale, ripresi sia nei Programmi Operativi nazionali e regionali dell'obiettivo 1 sia nei DOCUP regionali dell'obiettivo 2:

"Le autorità ambientali nazionale e regionali, ognuno nei propri ambiti di competenza (rispettivamente interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni regionali), avranno il compito di:

- *cooperare sistematicamente con le autorità di gestione degli interventi e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dai complementi di programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente; Verrà altresì assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;*

- *coordinarsi con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. – Dipartimento per le politiche di sviluppo e Coesione e con la rete dei Nuclei regionali, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;*

- *in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;*

- *collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione dei programmi operativi, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dalle autorità ambientali e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi".*

Basi giuridiche comunitarie e nazionali a fondamento del ruolo delle AA

Le basi giuridiche comunitarie e nazionali a fondamento del ruolo delle AA sono dettagliate nell'Allegato A.

Principi dell'azione

L'azione dell'Autorità Ambientale sarà improntata a principi di:

- *Conoscenza*: la qualità ambientale delle decisioni che saranno assunte nell'arco temporale di attuazione dei fondi avranno una correlazione diretta, anche se non univoca con la qualità dell'informazione e delle analisi effettuate. L'Autorità Ambientale dovrà quindi ricercare un costante miglioramento della quantità e qualità dei dati ambientali e affinare sempre più i propri strumenti di analisi e valutazione.
- *Pubblicità e trasparenza*: la comprensione e la condivisione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile passa attraverso l'informazione e la comunicazione delle questioni ambientali, delle poste in gioco, dei costi e dei benefici dell'azione e dell'inazione, delle implicazioni delle decisioni pubbliche. Per questo il ruolo dell'Autorità Ambientale e la sua interazione con gli altri soggetti responsabili della programmazione dovranno essere definiti sulla base di procedure trasparenti, e dovrà essere particolarmente curata la comunicazione dei risultati, dei metodi utilizzati e delle azioni.
- *Partecipazione*: l'affermazione di modalità di sviluppo sostenibile richiede consenso e condivisione delle responsabilità fra tutti gli attori istituzionali, economici e sociali. La partecipazione di tali soggetti al processo decisionale è il principale strumento per costruire il consenso, ma anche l'occasione per affrontare un dibattito che diventa un momento fondamentale per la promozione dei concetti di integrazione e di sostenibilità ambientale.

Organizzazione del lavoro

Considerata l'importanza, la novità e la criticità del ruolo assegnato all'Autorità Ambientale, è necessario che essa organizzi la propria attività sulla base di un piano di lavoro in cui verranno definiti obiettivi specifici (annuali e pluriennali) e risultati da raggiungere, individuati soggetti da coinvolgere e strumenti da attivare, quantificate le risorse necessarie allo svolgimento delle diverse attività, stabiliti fasi e tempi di realizzazione, nonché metodi di:

- a) verifica in corso d'opera dei risultati della propria attività e dei rapporti con l'Autorità di Gestione;
- b) analisi di eventuali criticità, cui potrà seguire una ridefinizione degli obiettivi.

Collaborazione e coordinamento con altri soggetti

I compiti attribuiti all'Autorità Ambientale richiedono, in tutto il percorso di predisposizione ed attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, la collaborazione e il coordinamento con diversi soggetti.

A questo fine, dovrà essere chiarita la rete di connessioni strumentali, di coordinamento e di collaborazione dell'Autorità Ambientale e individuati:

- a) i soggetti con cui rapportarsi per l'attuazione delle Misure e rispetto ai quali è opportuno avere percorsi codificati:
 - strutture, istituzioni e soggetti chiamati direttamente ad attuare le Misure o ad intervenire in alcune fasi dell'attuazione dei programmi: Autorità di Gestione, Responsabili di Asse e di Misura, Responsabili di Progetti Integrati, Soprintendenze Regionali, Nuclei di Valutazione degli Investimenti Pubblici, Responsabile della Comunicazione, Comitato di Sorveglianza;

- strutture e istituzioni in grado di fornire un supporto informativo/tecnico/scientifico all'attività dell'Autorità Ambientale, in primo luogo il Sistema ANPA-ARPA;
 - istituzioni delegate all'elaborazione di strumenti pianificatori propedeutici all'attuazione delle misure: ATO, Autorità di Bacino, , Soggetti delegati all'elaborazione dei piani di smaltimento rifiuti e Soggetti delegati all'elaborazione dei piani di bonifica.
- b) soggetti esterni incaricati del monitoraggio e della valutazione ed i beneficiari finali, da coinvolgere per raccogliere informazioni ambientali in itinere sui progetti finanziati, ai fini delle relazioni annuali e della valutazione intermedia.
- c) altri soggetti esterni rappresentativi o portatori di interessi da coinvolgere nell'ottica dello sviluppo del partenariato e della concertazione, ONG.

Particolare rilevanza assume il tempestivo coordinamento con le Soprintendenze Regionali, in quanto il problema di fondo è quello di collocare a livello di scelte strategiche una adeguata valutazione delle componenti paesaggistiche, intese sia come risorse naturali, sia come risorse culturali.

Mappatura del Programma Operativo

La base per l'organizzazione della cooperazione tra Autorità ambientali e Autorità della programmazione e gli altri soggetti responsabili della programmazione/attuazione delle Misure, deve consistere in una dettagliata "mappatura" del Programma operativo. Si tratta di raffigurare in modo dettagliato la struttura del programma (Assi, Misure, Sottomisure, Azioni, PIT) indicando:

- la struttura responsabile (con l'indicazione di "chi fa cosa");
- le modalità di attuazione in modo quanto più dettagliato possibile, corredate di cronogrammi con l'indicazione delle azioni chiave (esempio: riunioni di coordinamento tecnico, definizione delle priorità/criteri di ammissibilità/criteri di selezione, stesura del bando, pubblicazione del bando, data limite per la ricezione delle proposte, esame di ammissibilità formale delle proposte ricevute, valutazione di merito delle proposte ammissibili, selezione delle proposte, finanziamento, monitoraggio, valutazione).

Una siffatta "mappatura" permetterà la razionale organizzazione del lavoro delle Autorità ambientali: a fronte di risorse (principalmente umane) "scarse", sarà possibile ordinare le azioni nelle quali l'apporto dell'Autorità ambientale è prioritario (sulla base della loro valenza ambientale in senso lato (in positivo o in negativo), del loro peso finanziario e/o del loro impatto presumibile, ecc.). Tale mappa permetterà altresì una visione chiara, dettagliata e aggiornabile degli snodi critici nei quali l'apporto delle Autorità ambientali è particolarmente significativo (esempio: stesura dei bandi, valutazione e selezione dei progetti, ecc)..

Modalità di cooperazione dell'A.A. con altri soggetti

Di seguito si propone una modalità (schema generale) di cooperazione articolata per assi, tipologie d'intervento e settore amministrativo . Nell'Allegato B, invece, è riportata una proposta ipotetica di applicazione suggerita dall'AA della Campania in cooperazione con l'Autorità di gestione (AdG).

I Schema generale

Le modalità di cooperazione possono essere varie a seconda delle esigenze e delle possibilità di ciascuna Amministrazione. Qui se ne ipotizzano tre, tra loro alternative:

Istituzione di Gruppi con competenze ambientali articolati per assi: almeno 6 Gruppi per programma, in grado di stabilire rapporti con i responsabili di asse o di misura e di essere coinvolti nelle varie fasi di attuazione. L'autorità ambientale dovrebbe poter dedicare almeno 2 unità per ciascun Gruppo, fermo restando che chi ne assicura il coordinamento (se nominato) si assumerà il compito di confrontarsi con l'Autorità di gestione sull'attività svolta e sui problemi che si presentano.

Istituzione di Gruppi con competenze ambientali articolati per tipologia di intervento e quindi trasversali rispetto agli assi e alle misure: infrastrutture, investimenti produttivi, studi e ricerche, formazione. Il numero delle unità da destinare va ponderato anche in relazione al numero delle misure interessate ed al volume degli investimenti.

Istituzione di Gruppi con competenze ambientali articolati per settore amministrativo: Lavori pubblici, Agricoltura, Artigianato e Industria, Turismo, Formazione professionale, Pubblica istruzione, etc. Almeno una unità dell'Assessorato all'ambiente dovrebbe rappresentare per ciascun settore un riferimento cui rivolgersi per cooperare.

N.B. Oltre alle modalità appena trattate, occorre considerare che la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica (NVVIP) regionali e centrali previsti dalla L.144/99 è un elemento da tener presente nella definizione del Piano operativo: quest'ultimo dovrebbe contenere informazioni su tali Nuclei (se sono stati costituiti, quando lo saranno, etc.) e se è previsto che la competenza ambientale di questi nuclei farà parte del processo di cooperazione tra AA e AdG.

OBIETTIVI GENERALI

Le Autorità Ambientali opereranno, per tutto il periodo di programmazione dei Fondi, al fine di:

individuare e integrare, in tutte le fasi del processo di pianificazione e gestione dei Fondi, obiettivi ambientali e criteri di sostenibilità per affermare scelte di sviluppo che tengano conto della necessità di valorizzare e proteggere le risorse ambientali, naturali e culturali e per promuovere e verificare la corretta applicazione delle normative comunitarie in materia ambientale;

• realizzare il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati all'attuazione dei piani/programmi al fine di ottenere la massima condivisione sulle iniziative ambientali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

OBIETTIVI SPECIFICI

1. Migliorare il Quadro Conoscitivo

Costruire (dotarsi), sviluppare e rendere disponibile un sistema conoscitivo che:

- sia orientato alla valutazione ambientale del programma, dell'asse o della misura;
- costituisca una analisi SWOT, per ambito territoriale o per settore che metta in evidenza le criticità, le opportunità, le emergenze;
- metta in relazione, secondo un modello DPSIR, pressioni ambientali, stato dell'ambiente, proposte di intervento.

2. Definire metodologie, strumenti e tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Vedi lavoro del Gruppo 23. Applicare la VAS in tutte le fasi della pianificazione e attuazione dei Fondi

Il sistema di valutazione ambientale dei PO si articola in un processo continuo, che interessa tutte le fasi della programmazione.

4. Sviluppare azione di informazione e sensibilizzazione.

Sviluppare la più ampia informazione (individuando i soggetti bersaglio) sulle problematiche ambientali legate alle aree e agli interventi, sensibilizzare sulla necessità di individuare nuovi percorsi di sviluppo, promuovere e sostenere la capacità di pianificare e progettare secondo criteri di sostenibilità

A tale proposito, si segnala che il servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota riportata nel riquadro, ha invitato le AdG dei Programmi Operativi a coinvolgere le AA nell'attuazione degli interventi informativi.

Roma, 29 maggio 2001

Prot. n.0022341

Alle Autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali - Obiettivo 1

LORO SEDI

Oggetto: *“Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006 (Q.C.S.)”. Piani di comunicazione ed informazione ambientale. Raccomandazioni.*

Nell'ambito delle attività della “Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione” è emersa l'esigenza che sia la strategia ambientale complessiva del Q.C.S. ob.1, sia quella definita all'interno di ciascun programma operativo divengano oggetto della più ampia informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ed i potenziali beneficiari sulla promozione dello sviluppo sostenibile.

Questo Servizio, nella sua qualità di Autorità di gestione del Q.C.S. ob.1, condivide tale esigenza e sollecita le Autorità in indirizzo affinché creino le condizioni per una proficua partecipazione dell'Autorità ambientale regionale o nazionale al processo informativo.

Al riguardo, si ritiene che l'ambito più idoneo per assicurare la realizzazione delle azioni informative sia rappresentato dai “Piani di comunicazione”, che ciascuna Autorità di gestione ha provveduto a redigere e ad inserire nei complementi di programmazione dei POR e dei PON di competenza.

Al momento, le attività di comunicazione previste dai suddetti Piani stanno per essere realizzate ed in tale fase si segnala la necessità che le campagne di comunicazione siano modulate e/o adeguate in modo da dare congruo risalto al

ruolo che i fondi strutturali svolgono per il conseguimento dell'obiettivo della tutela ambientale ed alle concrete opportunità di finanziamento che i programmi operativi offrono per realizzare lo sviluppo sostenibile.

Firmato
Dott.ssa Paola De Cesare

5. Promuovere la partecipazione.

Organizzare e attuare il più ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva ed efficace dei vari stakeholders.

STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Risorse umane, finanziarie e strumentali

Le funzioni attribuite all'Autorità Ambientale richiedono la creazione di una struttura permanente dotata di professionalità adeguate per assicurare una efficace integrazione della componente ambientale in tutte le fasi di attuazione dei Programmi Operativi. A tal fine il Piano Operativo, da sottoporre ad approvazione nella prima riunione (ultimo trimestre 2001) del Comitato di Sorveglianza del POR/DOCUP, dovrà contenere una specifica scheda in cui saranno individuate:

- la data di costituzione dell'Autorità Ambientale, la natura del provvedimento di nomina, la sua collocazione organizzativa- funzionale all'interno dell'amministrazione;
- le unità impiegate nella struttura e le specifiche competenze professionali,
- i supporti esterni (ARPA, Università, Centri di ricerca, esperti e personale a tempo determinato),
- le dotazioni strumentali messe a disposizione, i supporti informativi e le relative specifiche tecniche,
- la quantificazione delle risorse finanziarie, a valere sui Fondi dell'Assistenza Tecnica o su eventuali altre fonti, per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità Ambientale, per l'attivazione di collaborazioni specialistiche e/o convenzioni finalizzate a studi e approfondimenti metodologici, per l'acquisizione di personale a tempo determinato.

Procedure

La definizione di precise modalità e tempi di concertazione e coordinamento con l'Autorità di Gestione e gli altri responsabili della programmazione socio-economica terrà conto della necessità di garantire una gestione efficiente degli interventi. Nello stesso tempo, le AA opereranno affinché le proposte di adeguamento delle procedure tese a ridurre i tempi di lavoro siano compatibili con le procedure e i tempi necessari per una valutazione delle implicazioni ambientali delle decisioni

Al fine di garantire la massima trasparenza nelle scelte e nelle decisioni finali, le Autorità di Gestione, i Responsabili di Misura, tutte le strutture delegate all'attuazione del programma nonché le istituzioni delegate all'elaborazione di strumenti pianificatori propedeutici all'attuazione delle misure :

- garantiscono l'informazione preventiva sui documenti programmatici e di indirizzo, le proposte di bando, le relazioni periodiche da presentare a organi o comitati

- garantiscono l'accesso alla documentazione tecnica dei progetti finanziati dal programma
- si impegnano a recepire e a pronunciarsi motivatamente sulle eventuali osservazioni e/o proposte dell'AA.

Azioni

La tabella che segue espone in dettaglio le azioni da porre in opera per il perseguimento degli obiettivi prefissati, i soggetti coinvolti, le procedure nonché i tempi di attuazione.

Obiettivo generale : Individuare e integrare in tutte le fasi del processo di pianificazione e gestione dei Fondi, obiettivi ambientali e criteri di sostenibilità per affermare scelte di sviluppo che tengano conto della necessità di valorizzare e proteggere le risorse ambientali, naturali e culturali e per promuovere e verificare la corretta applicazione delle normative comunitarie in materia ambientale.

<i>Obiettivo specifico</i>	<i>Azione dell'Autorità Ambientale</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>	<i>Procedure</i>	<i>Tempi</i>
Migliorare il quadro conoscitivo	Costruire e implementare un sistema di monitoraggio delle aree oggetto di intervento attraverso la raccolta, sistematizzazione, elaborazione e aggiornamento di dati sullo stato dell'ambiente, le risorse naturali, le dotazioni infrastrutturali, le reti di rilevamento utili alla pianificazione delle azioni di sviluppo cofinanziate dai fondi.	Sistema ARPA-ANPA Amministrazione Regionale (Territorio, Urbanistica, Statistica) Amministrazione Provinciale	L'AA definirà con il sistema l'ARPA-ANPA, un piano di attività in cui saranno individuate: a) le azioni da intraprendere urgentemente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ analisi della disponibilità di dati di base (quali dati, a quale livello di dettaglio e per quali aree, le fonti, le modalità di rilevazione ed elaborazione, i tempi di rilevazione e la previsione di aggiornamenti e periodicità, ecc.); ▪ le lacune da colmare sia in termini di dati che di reti di rilevamento e di monitoraggio; b) le azioni da sviluppare nel medio (entro il 2002) e nel lungo periodo (2003-2006) per rendere adeguato il sistema informativo alle esigenze di monitoraggio e valutazione ambientale della programmazione (banche dati, censimenti, inventari, cartografia, mappe ecc.) ; c) la tempistica delle attività, che dovrà tenere prioritariamente conto delle scadenze legate all'attuazione dei programmi e alla periodicità delle attività di monitoraggio, valutazione e sorveglianza; d) le modalità e le forme (documenti, report) con cui i dati saranno trasmessi; e) i costi dell'attività e le procedure amministrative; L'AA concorderà, inoltre, con settori dell'Amministrazione regionale e provinciale (Servizi cartografici Uffici statistici ecc.) la predisposizione e/o l'acquisizione di informazione e documenti cartografici, file GIS; Le lacune e le esigenze di monitoraggio rilevate nel corso di questa attività dovranno essere tenute in considerazione nell'attuazione delle Misure sul monitoraggio. A tal fine l'AA concorderà con l'Autorità di gestione e/o il Responsabile di tale Misura l'integrazione delle azioni finanziabili.	Valutazione ex ante: entro il 31/12/2002 Valutazione intermedia: entro il 31/12/2003 a): non oltre il 1° Trimestre 2002

* Le Regioni in cui le ARPA non sono state ancora istituite o non sono operative definiranno con ANPA come far fronte alle esigenze più urgenti.

** Tra i soggetti coinvolti non sono stati considerati eventuali consulenze specialistiche da valutare caso per caso in ogni singola Regione

Obiettivo specifico	Azione dell'Autorità Ambientale	Soggetti coinvolti	Procedure	Tempi
Definire metodologie, strumenti e tecniche per la VAS	Attività in corso di svolgimento da parte del gruppo di lavoro 2	Sistema ARPA-ANPA Rete Autorità Ambientali	Le linee guida sono sviluppate e approvate dalla Rete delle Autorità Ambientali, che rappresenta la principale sede di confronto.	Entro 31 dicembre 2001
Applicare la VAS in tutte le fasi della pianificazione e attuazione dei Fondi	<p><u>1 Valutazione ambientale ex ante</u></p> <p>a) Fornire una descrizione quali-quantitativa dello stato dell'ambiente e delle risorse naturali e chiarire la rilevanza dei dati per ciascun settore economico di intervento.</p> <p>I dati dovranno riguardare sia le diverse componenti ambientali (aria, acque, rifiuti, suolo, ecosistemi naturali, ecc.) sia il fabbisogno di infrastrutture e di reti di monitoraggio nei diversi settori ambientali.</p> <p>Essi dovrebbero essere accompagnati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di carte che sintetizzino le informazioni principali e corredino le descrizioni dettagliate di una dimensione spaziale; • carte tematiche del territorio (Carta della Natura, Carta della Montagna, Aree a rischio di incidente rilevante ecc.) che consentano la definizione di ambiti con particolari vocazioni o criticità ambientali; • una carta che, con riferimento al patrimonio culturale, indichi sia i siti importanti dal punto di vista culturale, architettonico e archeologico, sia i siti a rischio. <p>E' importante rilevare come l'analisi ambientale non debba limitarsi a una descrizione generica delle componenti ambientali e delle interazioni tra queste e i settori di sviluppo, ma venga contestualizzata rispetto ad aree omogenee dal punto di vista dei sistemi naturali, produttivi e insediativi o della interazione stabilitasi tra questi, ovvero ad aree caratterizzate da particolari problematiche.</p> <p>b) Descrivere il quadro giuridico di riferimento, integrandolo con gli strumenti di pianificazione (piani e programmi) vigenti o in corso di approvazione, individuando obiettivi e standard posti dalla normativa, chiarendo le competenze di ciascuna autorità nazionale e regionale nel campo dell'ambiente c) Riportare gli altri passaggi come da Manuale per la VAS dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea Le azioni della A.A. riferite alle fasi di "Definizione dei documenti di programmazione" e "Predisposizione modalità di attuazione" sono quelle tipiche della valutazione ex ante ambientale dei PO.</p>	Autorità Ambientale, Autorità di Gestione, Soprintendenza Regionale Amministrazione Regionale, Amministrazione Provinciale	<p>a) Istituzione di gruppi di lavoro ed eventuale acquisizione di consulenze su temi specifici;</p> <p>Organizzazione di attività seminari e/o formative;</p> <p>Predisposizione di report , documenti di orientamento linee di indirizzo rivolte all' Autorità di Gestione ed ai responsabili dell'attuazione.</p> <p>b) Eventuale nucleo operativo presso l'ufficio legislativo.</p> <p>c) Concordare con i responsabili di misura e il Nucleo di valutazione gli indicatori di realizzazione di risultato e di impatto che forniscano informazione sulla componente ambientale</p>	Attività da arricchire e aggiornare continuamente. Resta comunque la scadenza del 31/12/2002 per produrre una valutazione ambientale ex ante completa

<i>Obiettivo specifico</i>	<i>Azione dell'Autorità Ambientale</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>	<i>Procedure</i>	<i>Tempi</i>
<p>Applicare la VAS in tutte le fasi della pianificazione e attuazione dei Fondi</p>	<p>Questa è stata effettuata dalle Regioni nel rispetto di un percorso metodologico articolato secondo i punti di seguito sinteticamente riportati</p> <p>1. descrizione quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale: Sintetica descrizione quali-quantitativa (anche con l'ausilio di dati significativi organizzati in tabelle, grafici, mappe) e analisi della situazione dell'ambiente nella regione, con riferimento alle componenti: aria, acqua, suolo, rifiuti, ecosistemi naturali, rischio tecnologico, ambiente urbano.</p> <p>2. stima dell'impatto atteso (positivo o negativo) della strategia e delle misure sulla situazione ambientale di riferimento</p> <p>Analisi dei principali effetti ambientali attesi dall'attuazione del programma: individuare i potenziali impatti ambientali positivi e negativi della strategia e delle misure. Analisi di coerenza fra la strategia di intervento e i fattori ambientali della regione descritti al punto 1.</p> <p>3. disposizioni volte ad integrare la dimensione ambientale negli assi di intervento.</p> <p>Valutazione del livello di integrazione fra fattori ambientali e fattori socio-economici. Obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale da perseguire per ogni assi e misura (da quantificare, nella misura del possibile). Presenza di temi ambientali all'interno degli assi, dei settori, delle misure. Strumenti per l'integrazione: indicatori; utilizzo di criteri di selezione ambientali e/o meccanismi premiali.</p>			

				<i>Tempi</i>
--	--	--	--	--------------

<p>Applicare la VAS in tutte le fasi della pianificazione e attuazione dei Fondi</p>	<p>2 Attuazione della Misure, valutazione e selezione dei progetti</p> <p>a) L'azione dell'AA in questa fase dovrà essere prevista rispetto alle diverse modalità con cui le Misure verranno attuate.</p> <p>Le risorse dei programmi operativi, sia nazionali sia regionali, sono attribuite di norma secondo procedure di evidenza pubblica, attraverso quindi bandi e/o manifestazioni di interesse, oppure secondo modalità a regia regionale, o infine, direttamente dall'amministrazione regionale..</p> <p>L'AA collaborerà con l'Autorità di Gestione e/o i Responsabili di Misura per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborare criteri di selezione dei progetti, indicatori di performance ambientale, meccanismi di attribuzione dei punteggi di costituzione di riserve per progetti ad alta performance ambientale ; • proporre meccanismi premiali per incentivare progetti sostenibili; • proporre meccanismi premiali conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente (2001/C 37/03); • individuare eventuali tipologie di progetti per i quali risulti necessaria una valutazione più rigorosa (progetti che presentano criticità o per tipologia o per il territorio in cui verranno realizzati, progetti ricadenti in aree caratterizzate da particolare vulnerabilità ambientale o nelle quali possono verificarsi fenomeni di cumulo); • redigere il testo dei bandi, inserendo le informazioni ambientali che devono essere allegate ai progetti finanziati, al fine di ampliare il quadro conoscitivo di misura, di asse e di programma; • redigere una modulistica appropriata; • redigere le convenzioni di attuazione (azioni a regia regionale) <p>b) Nel caso di progetti già individuati all'interno di documenti programmatici dei soggetti beneficiari (Accordi di programma Quadro, Piani d'Ambito, Programmazione concertata tra Regione e Autorità di Bacino, ecc.) l'AA concorda con l'AdG criteri che consentano di valutare l'effettiva rispondenza agli obiettivi ambientali della Regione e la compatibilità con gli indirizzi e gli obiettivi definiti nella strategia.</p> <p>c) Per i progetti per i quali si configura una competenza del NVVIP (ex art. 1 della Legge 144/99), inclusi i Progetti integrati, le AA concorderanno con tale struttura che sia integrato e massimizzato l'apporto delle diverse professionalità tecniche e amministrative, siano utilizzate e trasferite le informazioni e le conoscenze sviluppate dall'Autorità Ambientale, siano confrontate e perfezionate le metodologie di analisi e valutazione</p>	<p>Autorità di Gestione, Responsabili di Misura</p> <p>Altre strutture delegate all'attuazione</p>	<p>Le Autorità Ambientali e le Autorità di Gestione definiranno procedure perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogniqualvolta saranno istituiti comitati di valutazione, selezione e classifica dei progetti, sia garantita l'efficace partecipazione dell'Autorità Ambientale o di esperti da essa nominati; • siano definiti precise modalità di concertazione con l'AG e i RM e tempi minimi per la presentazione di proposte e documenti; • siano stabilite modalità di acquisizione e integrazioni delle proposte dell'AA; • nel caso in cui un bando "aperto" non sia stato redatto in collaborazione con l'AA prevedere modalità di revisione volte ad integrare criteri di sostenibilità ambientali. <p>La fase di predisposizione dei bandi e della relativa modulistica per la presentazione dei progetti è un momento cruciale anche per poter acquisire una serie di informazioni utili all'azione di monitoraggio. Dovrebbe quindi essere molto curata la qualità di questi documenti ed è auspicabile che vengano investite sufficienti risorse nel produrre una documentazione accurata e, elemento altrettanto importante, facilmente interpretabile e utilizzabile.</p> <p>In collaborazione con l'AG e i RM, le AA, in sede di istruttoria dei progetti prima e in sede di definizione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione poi, effettueranno una verifica della validità dei criteri di selezione propost</p> <p>Il Piano Operativo di ogni Regione dovrà contenere precise informazioni sulla costituzione, il funzionamento e le competenze dei NVVIP e dettagliate modalità di coordinamento con l'AA.</p>	
--	--	--	---	--

<i>Obiettivo specifico</i>	<i>Azione dell'Autorità Ambientale</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>	<i>Procedure</i>	<i>Tempi</i>
<p>Applicare la VAS in tutte le fasi della pianificazione e e attuazione dei Fondi</p>	<p>3 Monitoraggio</p> <p>Compito dell'AA è quello di cooperare con le strutture di monitoraggio e documentare gli effetti positivi e negativi sull'ambiente determinati dall'avanzamento degli interventi cofinanziati.</p> <p>Occorre capire bene cosa e come si monitora e definire contributo i rapporti con il sistema ANPA-ARPA.</p> <p>4 Sorveglianza</p> <p>L'AA e l'AdG collaborano per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrare il rapporto annuale e finale di esecuzione • integrare le relazioni da sottoporre al Comitato di Sorveglianza ai fini della conferma o dell'adattamento del complemento di programma. <p>5 Valutazione intermedia</p> <p>6 Valutazione ex post</p>	<p>3) Sistema ARPA-ANPA</p> <p>Autorità di Gestione, Responsabili di Misura</p> <p>Strutture di monitoraggio</p> <p>4) Autorità di Gestione Responsabili di Misura</p> <p>5) Autorità di Gestione in collaborazione con la Commissione Europea e lo Stato membro effettuata dal Valutatore Indipendente</p> <p>6) la Commissione Europea in collaborazione con l'AdG e lo Stato membro</p>	<p>3) L'AA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definirà con l'ARPA le necessità e le modalità di rilevazione dei dati ambientali al fine di orientare il sistema di monitoraggio ambientale alla produzione di dati utili alla valutazione degli effetti ambientali dei programmi cofinanziati; ▪ concorderà con l'AG e i singoli RM un sistema di informazioni integrative, derivate dal sistema di indicatori definiti nella valutazione ambientale ex ante e connesse con l'avanzamento delle attività finanziate <p>4) Il responsabile dell'A.A. è componente effettivo del Comitato di sorveglianza.</p> <p>5) L'AA interviene integrando i capitolati d'appalto per la selezione del valutatore indipendente al fine di assicurare una adeguata competenza per la valutazione degli aspetti ambientali del Programma.</p>	<p>4) Entro 6 mesi dalla fine dell'anno civile di attuazione per il rapporto annuale di esecuzione (per l'anno 2000 la scadenza è il 31.06.2001)</p> <p>5) Per le regioni obiettivo 1: 31.12.2001</p>

Obiettivo generale : realizzare il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, direttamente o indirettamente interessati all'attuazione dei piani/programmi al fine di ottenere la massima condivisione sulle iniziative ambientali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e raggiungere un maggior coordinamento e sinergia tra le diverse azioni avviate a livello territoriale.

<i>Obiettivo specifico</i>	<i>Azione dell'Autorità Ambientale</i>	<i>Soggetti con cui relazionare</i>	<i>Procedure</i>	<i>Tempi</i>
Sviluppare azioni di comunicazione e di sensibilizzazione	<p><u>1) Azioni di comunicazione</u></p> <p>Le A.A. definiscono con le AdG un programma di iniziative, e i mezzi di comunicazione più idonei, per informare sulla strategia ambientale complessiva, consentire l'accesso all'informazione ambientale disponibile rendere comprensibili e accettabili modalità e criteri di selezione delle proposte.</p> <p><u>2) Azioni di formazione</u></p> <p>Le A.A. di concerto con le A.G. individuano, tra le azioni di formazione, moduli formativi destinati a responsabili di Misura e ad altri funzionari coinvolti nell'attuazione dei programmi sui temi della sostenibilità ambientale e della valutazione ambientale strategica; promuovono azioni di sensibilizzazione sul territorio per diffondere una cultura della sostenibilità, attivano iniziative di assistenza tecnica per migliorare le capacità di formulazione e realizzazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, facilitano l'incontro tra potenziali beneficiari delle misure e operatori dell' ecoindustria per la diffusione delle migliori tecnologie disponibili.</p>		<p>Integrazione del Piano di azioni di comunicazione</p> <p>Integrazione dei Complementi di Programmazione</p>	
Promuovere la partecipazione	<p><u>1) Organizzazione della partecipazione</u></p> <p>Le A.A. organizzano, anche di concerto con le AdG., la partecipazione attiva di enti locali e amministrazioni, imprese e associazioni rappresentative di categoria/ordini professionali, organizzazioni non governative e cittadini/consumatori.</p>		Creazione di apposite strutture o l'integrazione in strutture di concertazione preesistenti	

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il perseguimento di una compiuta ed efficace cooperazione sistematica tra le Autorità Ambientali e le Autorità alla Programmazione postula la preliminare soluzione di alcuni nodi problematici, che qualora restassero irrisolti, potrebbero vanificare ogni ipotesi di fattiva collaborazione.

Si tratta in particolare:

- della approntamento di una idonea base giuridica che regoli, quantomeno, i principali snodi procedurali ed attuativi nei quali si manifestano le esigenze di cooperazione. In tal senso le Autorità di Gestione e le Autorità Ambientali dovrebbero attivarsi presso le istanze politiche centrali e regionali;
- della creazione di un congruo spazio finanziario (a valere sui fondi dell'Assistenza Tecnica dei P.O. e dei DOCUP o su altre fonti) per assicurare alle Autorità ambientali un adeguato livello di operatività.

Data la natura e la rilevanza dei problemi si ritiene che essi vadano sottoposti all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del QCS, obiettivo 1.

LEGENDA ACRONIMI

AA	Autorità Ambientale
AdG	Autorità di Gestione
RM	Responsabile di Misura
RC	Responsabile della Comunicazione a livello di PO o DOCUP
CdS	Comitato di Sorveglianza
NVVIP	Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

ALLEGATO A
TABELLA A

BASI GIURIDICHE COMUNITARIE E NAZIONALI A FONDAMENTO DEL RUOLO DELL'AUTORITA' AMBIENTALE

<i>Base giuridica</i>	<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni</i>	<i>Legame con attività dell'Autorità Ambientale</i>
Trattato di Amsterdam	Articolo 6 (Nuovo articolo introdotto dal Trattato di Amsterdam)	“Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione ed attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all’articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile	L’articolo introduce il principio dell’integrazione della tutela dell’ambiente nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed azioni comunitarie (ivi compresa la politica di coesione economica e sociale) ed offre il contesto giuridico per richiamare il principio dello sviluppo sostenibile in ogni fase della programmazione dei fondi strutturali e per collocare – nel contesto nazionale - la figura dell’Autorità ambientale tra i soggetti responsabili del processo di integrazione.

<i>Base giuridica</i>	<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni</i>	<i>Legame con attività dell'Autorità Ambientale</i>
Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999	Disposizioni generali sui Fondi strutturali	<p>Considerando n°5 "(...) <i>tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali (...)</i>"</p> <p>Art. 2, <u>Mezzi e compiti</u> punto 5, secondo capoverso: <i>La Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi</i></p> <p>Art. 8 <u>Complementarità e partenariato</u>, punto 1, primo capoverso: <i>Le azioni comunitarie... si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo; «partenariato») tra la Commissione, e lo Stato membro nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro... segnatamente: le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;</i></p> <p>Considerando n° 27 "<i>considerando che... occorre rafforzare il partenariato; che quest'ultimo interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente...</i>"</p> <p>Art. 8 Complementarietà e partenariato, punto 1, terzo capoverso: <i>Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, ..., tenendo conto dell'esigenza di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e miglioramento dell'ambiente</i></p> <p>Art. 12: <u>Compatibilità</u></p>	<p>Il richiamo alle esigenze della tutela ambientale assume un particolare rilievo sotto il profilo della collocazione sistematica</p> <p>La disposizione, recependo l'art. 6 del Trattato di Amsterdam, che sancisce il principio dell'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella definizione e attuazione delle politiche e azioni comunitarie, è fondante per l'attività dell'Autorità Ambientale.</p> <p>Il testo del 1° capoverso dell'articolo 8 individua, per categorie, i soggetti attori del partenariato dal lato dello Stato membro: <i>autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche; le parti economiche e sociali; gli altri organismi competenti in tale ambito.</i></p> <p>Il combinato disposto del 1° capoverso dell'articolo 8 e del "Considerando" n° 27 include esplicitamente, tra le <i>autorità pubbliche competenti, le autorità responsabili dell'ambiente</i></p> <p>La disposizione individua nel coinvolgimento e nella partecipazione di tutti gli stakeholders al processo decisionale la migliore modalità per la promozione di uno sviluppo sostenibile. L'Autorità Ambientale ha sicuramente un ruolo attivo in tale processo in ragione sia dell'obiettivo da perseguire - la condivisione degli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile - sia delle competenze e conoscenze che essa esprime</p> <p>Dal Consiglio europeo di Cardiff, in cui venne richiesto ai Ministri economici di formulare proposte per l'integrazione dell'ambiente in tutte le politiche comunitarie, la Commissione ha sviluppato questo tema in diversi documenti</p>

<i>Base giuridica</i>	<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni</i>	<i>Legame con attività dell'Autorità Ambientale</i>
Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999	Disposizioni generali sui Fondi strutturali		

<i>Base giuridica</i>	<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni</i>	<i>Legame con attività dell'Autorità Ambientale</i>
Regolamento n.1783/99 del 12/7/1999	Relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale(Fesr)	<u>Articolo 2: campo d'applicazione</u> “(...)la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori: (...):2, e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili	La disposizione prevede che l'intervento del FESR deve aver luogo nel quadro di una strategia globale integrata di sviluppo sostenibile.
Regolamento n.1257/99 del 17/5/1999	Relativo al Fondo Europeo Agricolo di orientamento e di garanzia (Feog)	<p>Considerando n.8: “considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli strumenti già esistenti (...) come previsto (...) da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica comune del 1992 dal regolamento (CEE) n.2078/92 del Consiglio, del 30 giugno1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (...)”;</p> <p>Considerando n.22: “considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente”;</p> <p>Considerando n.28: “considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali limitazioni”;</p> <p>Considerando n.29: “considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale”;</p> <p>Considerando n.30: “considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente previsto dal regolamento (CEE) 2078/92 per misure ambientali mirate (...)”</p> <p>Considerando n.31: “considerando che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare ad incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio”</p> <p>Articolo 2: “Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare: (...) uno sviluppo forestale sostenibile; (...) la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti ambientali”</p> <p>Articolo 4:“(...) tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali”</p>	Le disposizioni implicano che il ruolo dell'A.A. incida su tutti i settori dell'economia regionale.

<i>Base giuridica</i>	<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni</i>	<i>Legame con attività dell'Autorità Ambientale</i>
		<p>Articolo 9: Formazione. "(...) la formazione è finalizzata in particolare a preparare gli agricoltori (...) all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente (...)"</p> <p>Art. 13: Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali "garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente e assicurare l'uso delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli ambientali"</p> <p>Art.22: Misure agroambientali. "Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale. (...)"</p>	
Decisione C (2000) 2050 del 1° agosto 2000	Quadro comunitario di sostegno per le Regioni Italiane dell'Obiettivo 1 2000-2006	Capitolo 6.2.2	La Decisione della Commissione di approvazione del QCS per le aree obiettivo 1 è il primo atto giuridico comunitario che definisce dettagliatamente il ruolo, i compiti e le condizioni necessarie all'operatività dell'Autorità Ambientale. La stessa formulazione è stata ripresa, su richiesta della Commissione, anche in tutti i DOCUP obiettivo 2.
Regolamento (CE) n. 1159 della Commissione del 30 maggio 2000	Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali	Allegato al regolamento, contenente le modalità di applicazione in materia di informazione e di pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali	Il regolamento prevede che ciascun PO e DOCUP disponga di un piano delle azioni di comunicazione della cui esecuzione è responsabile l'AdG designata.
Deliberazione CIPE 4 agosto 2000	Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1 2000-2006 - Modalità attuative	Art. 3.2 <i>Compiti delle autorità ambientali</i>	La Deliberazione CIPE, nel definire le modalità attuative del QCS, sviluppa ulteriormente il disposto comunitario e richiede che le AA, nazionale e regionali, elaborino per ognuno dei programmi operativi di competenza, un piano operativo che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ indichi modalità, tempi e soggetti coinvolti nelle attività dell'AA, e ▪ descriva le misure atte a rendere più efficiente e tempestiva l'attuazione dei programmi operativi attraverso la valutazione preventiva, da parte delle autorità competenti, degli aspetti di sostenibilità ambientale.
Legge 16 marzo 2001, n. 108	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25	Art. 2, punto 3, lettera b): <i>L'expression "information(s) sur l'environnement" désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur:</i> <i>b) des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences</i>	

<i>Base giuridica</i>	<i>Titolo</i>	<i>Disposizioni</i>	<i>Legame con attività dell'Autorità Ambientale</i>
	giugno 1998	<i>sur les éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse cout-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière de l'environnement;</i>	
Legge 17 maggio 1999, n. 144	Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali	Art. 1, punto 2, <i>I nuclei di valutazione e verifica ...operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:</i> a) ... b) ... c) <i>l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica</i>	Il QCS cita esplicitamente la necessità di sviluppare le opportune collaborazioni tra AA e Nuclei di valutazione
D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441	Riforma dei Beni e le Attività Culturali.	Art. 13, Soprintendenze regionali per i Beni e le Attività Culturali. <i>“Il Soprintendente regionale (...) predispone di intesa con le regioni programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, di recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale”.</i>	Prevede l'istituzione del soprintendente regionale con ruolo di coordinamento di tutte le strutture statali operanti nell'ambito regionale.

ALLEGATO B

2 Ipotesi di applicazione nel caso della Regione Campania (proposta dall’Autorità Ambientale in accordo con l’Autorità di Gestione)

La struttura operativa dell’Autorità Ambientale Regionale è costituita da un Responsabile, che la rappresenta nel Comitato di Sorveglianza, nel Comitato di Coordinamento Regionale oltre che nella Rete Nazionale - e da una rete di “nuclei operativi” costituiti almeno da un Funzionario (responsabile del nucleo), un Tecnico Junior e una Segreteria (anche come struttura condivisa) – delegati a cooperare con specifiche strutture di attuazione del POR o con altre strutture strategiche per garantire l’efficace attività dell’Autorità Ambientale.

Per quanto concerne i nuclei operativi delegati a cooperare con specifiche strutture di attuazione, il funzionario, responsabile del Nucleo, è di norma “incardinato” presso la struttura delegata all’attuazione, pur senza ricoprire i compiti specifici nell’attuazione del Programma, ed è nominato dal responsabile di questa in accordo col Responsabile dell’Autorità Ambientale

I nuclei operativi sono così distribuiti:

Settore Agricoltura (Attuazione Feoga): almeno 2 Nuclei (PIAR e PIF);

Settore Industria: un Nucleo ;

Settore Turismo: un Nucleo;

Settore Tutela dell’Ambiente: Un Nucleo;

Asse II: Un nucleo;

Asse III: Un nucleo

Asse V: Un nucleo;

Asse VI: Un nucleo ;

Strutture di Attuazione dei PI

Almeno 5 Nuclei (Uno per Provincia);

Ogni nucleo opererà di concerto con i responsabili di misura interessati. Dovrà inoltre prevedersi un budget specifico a disposizione dell’Autorità Ambientale per l’eventuale attivazione di consulenze specifiche laddove presso la struttura di attuazione interessata e l’autorità ambientale non siano presenti e/o disponibili le professionalità necessarie.

Al fine di completare la struttura dell’Autorità ambientale dovranno prevedersi altri Nuclei operativi di seguito definiti.

Un nucleo operativo rispettivamente presso:

La Commissione VIA;

Gli Uffici Legislativi della Giunta e del Consiglio

L'ARPAC

*Una Nucleo Operativo dedicato al rapporto col Partenariato e Associazioni Ambientaliste
E' necessario inoltre prevedere una una Unità Operativa dell'Autorità Ambientale Nazionale presso i
Commissariati Straordinari*

Modalità Operative dell'Autorità Ambientale Regionale:

Ogni Nucleo Operativo dell'AAR delegata a cooperare con una specifica struttura di gestione del POR, collabora con questa alla attuazione del Programma ed elabora Report Mensili e/o Trimestrali in ordine al rispetto della Normativa Ambientale Vigente nonché l'avanzamento nell'attuazione delle Direttive Ambientali Nazionali ed Europee da parte della struttura di gestione stessa.

Il Nucleo Operativo presso l'ARPAC elabora Report Mensili e/o Trimestrali inerenti l'attuazione del Sistema di Monitoraggio Ambientale, e coopera alla redazione dei Rapporti Annuali sullo Stato dell' Ambiente.

Il Nucleo Operativo responsabile del rapporto con Partenariato e Associazioni Ambientaliste elabora Report Mensili e/o Trimestrali inerenti la propria attività di ascolto.

Il Nucleo Operativo presso la Commissione VIA coopera con questa fornendo informazioni inerenti il Quadro Strategico Ambientale e elabora Report Mensili e/o Trimestrali sull'attività della Commissione relativamente alla valutazione di Progetti Finanziati dal POR.

Il Nucleo Operativo presso gli uffici Legislativi coopera all'adeguamento dell'ordinamento Regionale alla Normativa Europea e Nazionale in materia ambientale e verifica la congruenza degli atti deliberativi rispetto alla stessa; elabora Report Mensili e/o Trimestrali sulla propria attività.

La rete dei responsabili di Nucleo su proposta del Responsabile dell'Autorità Ambientale elabora e approva documenti e comunicazioni ufficiali dell'Autorità Ambientale Regionale alla Rete Nazionale e al Comitato di Sorveglianza.

Mansioni Integrative dell'Autorità Ambientale Regionale:

Elaborazione dei Pareri Obbligatoriosi al NVVIP (per quanto riguarda i Progetti Integrati, i pareri vengono Redatti dal Nucleo Operativo Competente e approvati dal Responsabile, per gli altri Progetti il parere viene redatto a cura del Responsabile).

Valutazione Ambientale Strategica degli Strumenti di Pianificazione propedeutici alla Attuazione delle misure (Gruppi di Lavoro ad hoc istituiti su proposta del Responsabile).

